REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 6 novembre 2026 n.179

Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino

Visti gli obblighi derivanti dall'articolo 8, commi 1, 2 e 5, della Convenzione Monetaria tra la Repubblica di San Marino e l'Unione Europea, firmata a Bruxelles il 27 marzo 2012 e resa esecutiva con Decreto Consiliare 7 agosto 2012 n.120, secondo cui la Repubblica di San Marino è tenuta ad attuare, in particolare, gli atti giuridici e le norme dell'UE in materia di normativa bancaria e finanziaria, elencati nell'Allegato della Convenzione Monetaria stessa;
Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.17 adottata nella seduta del 3 novembre 2026;
Visto l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:

DISPOSIZIONI DI AGGIORNAMENTO DEL QUADRO NORMATIVO DI RECEPIMENTO DELL'ACQUIS DELL'UNIONE EUROPEA IN MATERIA MONETARIA, BANCARIA E FINANZIARIA

TITOLO I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 1
(Finalità)

1. In ottemperanza a quanto disposto nella Convenzione Monetaria tra la Repubblica di San Marino e l'Unione europea, ratificata e resa esecutiva con Decreto Consiliare 7 agosto 2012 n.120, il presente decreto delegato è finalizzato ad allineare la disciplina sammarinese ai seguenti atti giuridici dell'Unione europea di aggiornamento di normative già recepite:
a) Regolamento (UE) 2023/2845;
b) Regolamento (UE) 2024/886;
c) Regolamento (UE) 2024/2809;
d) Regolamento (UE) 2024/2987;
e) Regolamento (UE) 2025/2075;
f) Decisione (UE) 2025/2182 della Banca centrale europea – BCE/2025/36, nonché, più in generale, ad avanzare nel recepimento dell'*acquis* dell'Unione europea in materia monetaria, bancaria e finanziaria.

2. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1, il presente decreto delegato apporta modifiche alle seguenti norme:

a) Legge 17 novembre 2005 n.165 e successive modifiche;
b) Decreto Delegato 22 luglio 2011 n.111 e successive modifiche;
c) Legge 29 luglio 2013 n.101 e successive modifiche;
d) Decreto Delegato 31 agosto 2018 n.111 e successive modifiche;
e) Decreto Delegato 24 gennaio 2022 n.8.

Art. 2
(Autorità competente)

1. La Banca Centrale della Repubblica di San Marino è individuata quale autorità competente ai sensi del presente decreto delegato, fatte salve le prerogative dell'Autorità giudiziaria.
2. La Banca Centrale della Repubblica di San Marino può pertanto adottare provvedimenti, anche di natura normativa, attuativi degli atti giuridici europei recepiti ai sensi dell'articolo 1 e definirne gli aspetti applicativi, anche in coordinamento con istituzioni, organi e organismi dell'Unione europea a ciò competenti.

TITOLO II
DISPOSIZIONI DI AGGIORNAMENTO IN MATERIA DI DEFINITIVITÀ NEI SISTEMI DI PAGAMENTO

Art. 3
(Modifiche al Decreto Delegato 31 agosto 2018 n.111)

1. Il primo periodo, del comma 1, dell'articolo 1 del Decreto Delegato n.111/2018 e successive modifiche è così modificato:
"1. Il presente decreto delegato, adottato ai sensi dell'articolo 10 della Legge 8 agosto 2018 n.104, come disposto dalla Convenzione Monetaria tra la Repubblica di San Marino e l'Unione europea, è finalizzato a recepire nella legislazione sammarinese la Direttiva 98/26/CE del 19 maggio 1998 concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli, così come modificata dalla Direttiva 2009/44/CE del 6 maggio 2009, dalla Direttiva 2010/78/UE del 24 novembre 2010, dal Regolamento (UE) 648/2012 del 4 luglio 2012, dal Regolamento (UE) 909/2014 del 23 luglio 2014, dalla Direttiva (UE) 2019/879 del 20 maggio 2019 e dal Regolamento (UE) 2024/886 del 13 marzo 2024.".
2. La lettera f), del comma 1, dell'articolo 2 del Decreto Delegato n.111/2018 è così modificata:
"f) Ente: uno dei seguenti soggetti che partecipi ad un sistema, assumendo gli obblighi derivanti da ordini di trasferimento nell'ambito del sistema medesimo:
 1) una banca di diritto sammarinese disciplinata ai sensi della Legge 17 novembre 2005 n.165 e successive modifiche;
 2) un'impresa di investimento di diritto sammarinese disciplinata ai sensi della Legge n.165/2005 e successive modifiche, escluse quelle che beneficiano di semplificazioni o esenzione ai sensi dell'articolo 3 della medesima;
 3) la Banca Centrale della Repubblica di San Marino disciplinata dalla Legge 29 giugno 2005 n.96 e successive modifiche;
 4) qualunque altro soggetto di diritto pubblico sammarinese e le imprese di diritto sammarinese assistite da garanzia pubblica;

5) qualunque altro soggetto di diritto estero che eserciti attività analoghe a quelle degli enti di cui ai precedenti numeri 1) e 2);
6) nel caso dei sistemi per l'esecuzione di ordini di trasferimento di cui alla lettera m), numero 2), un istituto di pagamento o un istituto di moneta elettronica di diritto sammarinese disciplinati ai sensi della Legge n.165/2005 e successive modifiche, esclusi quelli che beneficiano di semplificazioni o esenzione ai sensi dell'articolo 3 della medesima legge;".

3. La lettera n), del comma 1, dell'articolo 2 del Decreto Delegato n.111/2018 e successive modifiche è così modificata:

"n) Partecipante: un ente, una controparte centrale, un agente di regolamento, una stanza di compensazione, un operatore del sistema o un partecipante diretto di una controparte centrale, ivi inclusi i soggetti che, secondo le regole del sistema, fungono da controparte centrale, agente di regolamento o stanza di compensazione o assolvono tutti o alcuni di questi compiti;".

4. Dopo il comma 3, dell'articolo 10 del Decreto Delegato n.111/2018 è aggiunto il seguente comma 3 *bis*:

"3 *bis*. La Banca Centrale della Repubblica di San Marino stabilisce con proprio provvedimento, ai sensi dell'articolo 12 del presente decreto delegato e dell'articolo 6 del Decreto Delegato 28 dicembre 2018 n.177, le condizioni per la partecipazione di istituti di pagamento e istituti di moneta elettronica ai sistemi designati indicati nell'Allegato A.".

TITOLO III
DISPOSIZIONI DI AGGIORNAMENTO IN MATERIA DI STRUMENTI DERIVATI OTC, CONTROPARTI CENTRALI E REPERTORI DI DATI SULLE NEGOZIAZIONI

Art. 4
(Modifiche al Decreto Delegato 24 gennaio 2022 n.8)

1. Il numero 16), del comma 1, dell'articolo 3 del Decreto Delegato n.8/2022 è così modificato:

"16) "controparte finanziaria": un soggetto di diritto sammarinese autorizzato all'esercizio di almeno una delle attività di cui alle lettere A), D), D-quater), D-quinquies), E), F), G) e H), inclusi i fondi comuni di investimento e, se vigilati, i fondi pensione, ovvero un soggetto estero equivalente;".

2. Dopo il comma 1, dell'articolo 10 del Decreto Delegato n.8/2022, è aggiunto il seguente comma 1 *bis*:

"1 *bis*. L'obbligo di compensazione di tutti i contratti derivati OTC non si applica ai contratti conclusi nella fattispecie di cui al comma 1, lettera a), punto iv) tra, da un lato, una controparte soggetta all'obbligo di compensazione e, dall'altro, un fondo pensione non stabilito nella Repubblica di San Marino o nell'Unione europea, operante su base nazionale, purché sia autorizzato, sottoposto a vigilanza e riconosciuto a norma del diritto nazionale e abbia come finalità principale l'erogazione di prestazioni pensionistiche e sia esentato dall'obbligo di compensazione ai sensi del diritto nazionale.".

3. L'articolo 11 del Decreto Delegato n.8/2022 è così sostituito:

"Art. 11
(Operazioni infragruppo)

1. In relazione a una controparte non finanziaria, una operazione infragruppo è un contratto derivato OTC stipulato con un'altra controparte appartenente allo stesso gruppo, a condizione che entrambe le controparti siano integralmente incluse nello stesso consolidamento e assoggettate ad adeguate procedure centralizzate di valutazione, misurazione e controllo dei rischi e l'altra controparte sia stabilita o nella Repubblica di San Marino o nell'Unione europea, ovvero, in altro Paese, purché non incluso tra quelli di cui al comma 3.

2. In relazione a una controparte finanziaria, configura un'operazione infragruppo:

a) un contratto derivato OTC stipulato con un'altra controparte appartenente allo stesso gruppo e che soddisfa le seguenti condizioni:
 i) la controparte finanziaria è stabilita nella Repubblica di San Marino o nell'Unione europea ovvero, in altro Paese, purché non incluso tra quelli di cui al comma 3;
 ii) l'altra controparte è una controparte finanziaria, una società di partecipazione finanziaria, un istituto finanziario o un'impresa di servizi ausiliari cui si applicano opportuni requisiti prudenziali;
 iii) entrambe le controparti sono integralmente incluse nello stesso consolidamento;
 iv) entrambe le controparti sono soggette ad adeguate procedure centralizzate di valutazione, misurazione e controllo dei rischi;
b) un contratto derivato OTC stipulato con una controparte non finanziaria appartenente allo stesso gruppo, purché entrambe le controparti siano integralmente incluse nello stesso consolidamento e soggette ad adeguate procedure centralizzate di valutazione, misurazione e controllo dei rischi, e l'altra controparte sia stabilita nella Repubblica di San Marino o nell'Unione europea ovvero, in altro Paese, purché non incluso tra quelli di cui comma *3*.

3. Ai fini del presente articolo le operazioni con controparti stabilite in paesi diversi dalla Repubblica di San Marino o da quelli dell'Unione europea non beneficiano di alcuna delle esenzioni per le operazioni infragruppo se il paese:

a) è un paese ad alto rischio ai sensi dell'articolo 16 *undecies* della Legge 17 giugno 2008 n.92 e successive modifiche;
b) è individuato ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, paragrafo 4 o 5 dell'EMIR.".

4. Dopo l'articolo 12 del Decreto Delegato n.8/2022 sono aggiunti i seguenti articoli 12-*bis* e 12-*ter*:

"Art. 12-*bis*
(*Servizi di riduzione del rischio post-negoziazione*)

1. Fatte salve le tecniche di attenuazione del rischio di cui all'articolo 14, l'obbligo di compensazione di cui all'articolo 10, comma 1 non si applica ai contratti derivati OTC avviati e stipulati a seguito di un esercizio ammissibile di riduzione del rischio post-negoziazione (operazione PTRR) effettuato ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4 *ter* dell'EMIR, da un prestatore di servizi di riduzione del rischio post-negoziazione iscritto nel relativo elenco tenuto dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati.

Art. 12-*ter*
(*Conto attivo)*

1. Le controparti soggette all'obbligo di compensazione che superano, in una singola categoria di contratti derivati o complessivamente in tutte le categorie di contratti derivati individuate ai

sensi dell'articolo 7 *bis* dell'EMIR, le soglie di compensazione stabilite nelle disposizioni dell'Unione europea emanate in attuazione dell'EMIR, detengono, per tali categorie di contratti derivati, almeno un conto attivo presso una CCP autorizzata nella Repubblica di San Marino ovvero, in caso di non disponibilità, presso una CCP autorizzata o riconosciuta nell'Unione europea, se la CCP fornisce servizi di compensazione per i derivati in questione, e compensano almeno un numero rappresentativo di operazioni in tale conto attivo.

2. Qualora una controparte sia soggetta all'obbligo di detenere un conto attivo conformemente al comma 1, tale controparte informa la Banca Centrale e istituisce tale conto attivo entro sei mesi dall'assoggettamento a tale obbligo.

3. Nel definire i propri obblighi in relazione al comma 1, una controparte appartenente a un gruppo soggetto a vigilanza consolidata nella Repubblica di San Marino tiene conto di tutti i contratti derivati individuati ai sensi dell'articolo 7 *bis* dell'EMIR compensati da tale controparte o da altri soggetti del gruppo cui appartiene tale controparte, ad eccezione delle operazioni infragruppo.

4. Le controparti soggette all'obbligo di cui al comma 1 assicurano il rispetto dei requisiti e di quanto previsto agli articoli 7 *bis* e 7 *ter* dell'EMIR.".

5. Dopo il comma 2, dell'articolo 13 del Decreto Delegato n.8/2022 è aggiunto il seguente comma 2 *bis*:

"2 *bis*. Le controparti e le CCP soggette all'obbligo di segnalazione predispongono procedure e disposizioni adeguate a garantire la qualità dei dati che segnalano. Se una controparte non finanziaria soggetta all'obbligo di compensazione fa parte di un gruppo e beneficia dell'esenzione di cui al comma 3, l'impresa madre stabilita nella Repubblica di San Marino di tale controparte non finanziaria comunica settimanalmente alla Banca Centrale le posizioni nette aggregate per categoria di derivati di tale controparte non finanziaria.".

6. La lettera b), del comma 6, dell'articolo 13 del Decreto Delegato n.8/2022 è abrogata.

7. Dopo il comma 7, dell'articolo 13 del Decreto Delegato n.8/2022 è aggiunto il seguente comma 7 *bis*:

"7 *bis*. Le controparti e le CCP tenute a segnalare i dati dei contratti derivati provvedono a che tali dati siano segnalati correttamente e senza generare duplicazioni, anche qualora l'obbligo di segnalazione sia stato delegato ai sensi del comma 8.".

8. Dopo il comma 2, dell'articolo 14 del Decreto Delegato n.8/2022 è aggiunto il seguente comma 2 *bis*:

"2 *bis*. Una controparte non finanziaria che diventi soggetta all'obbligo di compensazione adotta le disposizioni necessarie per conformarsi a quanto previsto al comma 2 entro quattro mesi dalla notifica di cui all'articolo 12, comma 3, lettera a). Una controparte non finanziaria è esentata da quanto previsto dal comma 2 per i contratti derivati OTC stipulati nei quattro mesi successivi a tale notifica.".

9. Il comma 4, dell'articolo 14 del Decreto Delegato n.8/2022 è così modificato:

"4. Le controparti non finanziarie soggette all'obbligo di compensazione adottano procedure di gestione dei rischi che prevedano uno scambio di garanzie effettuato in modo tempestivo, accurato e con adeguata segregazione relativamente ai contratti derivati OTC stipulati a decorrere dalla data di superamento della soglia di compensazione e fatto comunque salvo quanto previsto al comma 4 *bis*.".

10. Dopo il comma 4, dell'articolo 14 del Decreto Delegato n.8/2022 sono aggiunti i seguenti commi 4 *bis*, 4 *ter* e 4 *quater*:

"4 *bis*. Una controparte non finanziaria che diventa soggetta all'obbligo di compensazione adotta le disposizioni necessarie per conformarsi a quanto previsto al comma 4 entro quattro mesi dalla

notifica di cui all'articolo 12, comma 3, lettera a). Una controparte non finanziaria è esentata da quanto previsto dal comma 4 per i contratti derivati OTC stipulati nei quattro mesi successivi a tale notifica.

4 *ter*. Le controparti soggette ai requisiti del margine iniziale, ai sensi delle pertinenti disposizioni dell'Unione europea emanate in attuazione dell'EMIR, chiedono l'autorizzazione alla Banca Centrale prima di utilizzare o di adottare una modifica di un modello per il calcolo del margine iniziale per quanto riguarda le procedure di gestione del rischio di cui ai commi 3 e 4. All'atto della domanda di autorizzazione, tali controparti forniscono alla Banca Centrale tutte le informazioni pertinenti relative a tali procedure di gestione dei rischi. La Banca Centrale concede o rifiuta l'autorizzazione entro sei mesi dal ricevimento della domanda di nuovo modello o entro tre mesi dal ricevimento della domanda di modifica di un modello già autorizzato. Se il modello per il calcolo del margine iniziale è basato su un modello pro forma, l'autorizzazione è concessa solo se il modello pro forma è stato convalidato dall'Autorità Bancaria Europea. Ai fini del presente comma, per modello pro forma si intende un modello del margine iniziale stabilito, pubblicato e rivisto mediante iniziative guidate dal mercato.

4 *quater*. In deroga ai commi 3, 4, 4 *bis* e 4 *ter*, le opzioni su singole azioni e le opzioni su indici azionari non compensate da una CCP non sono soggette a procedure di gestione dei rischi che richiedano uno scambio tempestivo, accurato e adeguatamente segregato di garanzie reali.".

TITOLO IV
DISPOSIZIONI DI AGGIORNAMENTO IN MATERIA DI ABUSI DI MERCATO

Art. 5
(Modifiche alla Legge 17 novembre 2005 n.165)

1. La lettera b), del comma 1, dell'articolo 132-quater della Legge 17 novembre 2005 n.165 è così modificata:

"b) le operazioni di compravendita sono comunicate all'autorità di vigilanza come parte del programma di riacquisto di azioni proprie e successivamente rese pubbliche in forma aggregata;".

2. Il comma 3, dell'articolo 132-quater della Legge n.165/2005 è così modificato:

"3. Al fine di beneficiare dell'esenzione di cui al comma 1, l'emittente informa l'autorità di vigilanza di tutte le operazioni relative al programma di riacquisto di azioni proprie. L'autorità di vigilanza che riceve le informazioni le inoltra, su richiesta, alle autorità competenti del luogo ove è posta la sede di negoziazione in cui le azioni sono state ammesse alla negoziazione e sono negoziate.".

3. Il comma 1, dell'articolo 132-quinquies della Legge n.165/2005 è così modificato:

"1. Ai fini del presente Capo per informazione privilegiata si intende:

a) un'informazione avente un carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti o uno o più strumenti finanziari, e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati;

b) in relazione agli strumenti derivati su merci, un'informazione avente un carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più di tali strumenti derivati o concernente direttamente il contratto a pronti su merci collegato, e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti derivati o sui

contratti a pronti su merci collegati e qualora si tratti di un'informazione che si possa ragionevolmente attendere sia comunicata o che debba essere obbligatoriamente comunicata conformemente alle disposizioni vigenti in materia, alle regole di mercato, ai contratti, alle prassi o alle consuetudini, sui pertinenti mercati degli strumenti derivati su merci o a pronti;

c) in relazione alle quote di emissioni o ai prodotti oggetto d'asta correlati, un'informazione avente un carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più di tali strumenti e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati;

d) l'informazione trasmessa da un cliente o da altri soggetti che agiscono per suo conto o l'informazione nota per via della gestione di un conto proprietario o di un fondo gestito e connessa a ordini pendenti in strumenti finanziari, avente un carattere preciso e concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti o uno o più strumenti finanziari e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari, sul prezzo dei contratti a pronti su merci collegati o sul prezzo di strumenti finanziari derivati collegati.".

4. Il comma 4, dell'articolo 132-quinquies della Legge n.165/2005 è così modificato:

"4. Ai fini del comma 1, per informazione che, se resa pubblica, avrebbe probabilmente un effetto significativo sui prezzi degli strumenti finanziari, degli strumenti finanziari derivati, dei contratti a pronti su merci collegati o dei prodotti oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni, s'intende un'informazione che un investitore ragionevole probabilmente utilizzerebbe come uno degli elementi su cui basare le proprie decisioni di investimento.".

5. Dopo il comma 1, dell'articolo 132-sexies della Legge n.165/2005, è aggiunto il seguente comma 1 *bis*:

"1 *bis*. Se l'offerta di titoli è rivolta unicamente a clienti professionali o controparti qualificate, come definiti nei provvedimenti della Banca Centrale attuativi della presente legge, la comunicazione delle informazioni a tali soggetti ai fini della negoziazione dei termini e delle condizioni contrattuali della loro partecipazione a un'emissione di obbligazioni, da parte di un emittente i cui strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione in una sede di negoziazione, o di qualsiasi soggetto che agisca a suo nome o per suo conto, non costituisce un sondaggio di mercato. Tale comunicazione si considera fatta nel normale esercizio di un'occupazione, di una professione o di una funzione ai sensi dell'articolo 132-bis e non costituisce pertanto una divulgazione illecita di informazioni privilegiate. Detto emittente o soggetto che agisce a suo nome o per suo conto assicura che i suddetti clienti professionali o controparti qualificate che ricevono le informazioni conoscano, e riconoscano per iscritto, gli obblighi giuridici e regolamentari connessi e siano a conoscenza delle sanzioni applicabili in caso di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate.".

6. Il comma 4, dell'articolo 132-sexies della Legge n.165/2005 è così modificato:

"4. Ai fini dell'articolo 132-bis, la comunicazione di informazioni privilegiate da parte del partecipante al mercato nel corso di un sondaggio di mercato si considera fatta nel normale esercizio di un'occupazione, di una professione o di una funzione se, con riferimento a tale partecipante al mercato, ricorrono le seguenti condizioni:

a) ha ottenuto il consenso della persona che riceve il sondaggio di mercato a ricevere informazioni privilegiate;

b) ha informato la persona che riceve il sondaggio di mercato che le è vietato utilizzare tali informazioni, o tentare di utilizzarle, con l'acquisizione o la cessione, per conto proprio o per conto di terzi, direttamente o indirettamente, di strumenti finanziari cui si riferiscono tali informazioni;

c) ha informato la persona che riceve il sondaggio di mercato che le è vietato utilizzare tali informazioni, o tentare di utilizzarle, tramite cancellazione o modifica di un ordine già inoltrato concernente uno strumento finanziario cui si riferiscono tali informazioni;
d) ha informato la persona che riceve il sondaggio di mercato che, accettando di ricevere le informazioni, ha l'obbligo di mantenere riservate tali informazioni;
e) ha effettuato e conservato una registrazione di tutte le informazioni fornite alla persona che riceve il sondaggio di mercato, tra cui le informazioni fornite conformemente alle lettere da a) a d) e l'identità dei potenziali investitori ai quali le informazioni sono state comunicate, comprese, ma non solo, le persone giuridiche e le persone fisiche che agiscano per conto del potenziale investitore, nonché la data e l'ora di ogni comunicazione;
f) ha trasmesso tale registrazione all'autorità competente su richiesta.".

7. Il comma 5, dell'articolo 132-sexies della Legge n.165/2005 è così modificato:

"5. Quando le informazioni che sono state comunicate nel corso di un sondaggio di mercato cessano di essere informazioni privilegiate in base alla valutazione del partecipante al mercato che comunica le informazioni, quest'ultimo informa tempestivamente la persona che le ha ricevute. Tale obbligo non si applica nel caso in cui le informazioni siano state rese pubbliche in altro modo. Le persone che ricevono il sondaggio di mercato valutano autonomamente se sono in possesso di informazioni privilegiate.".

TITOLO V
DISPOSIZIONI DI AGGIORNAMENTO IN MATERIA DI REGOLAMENTO TITOLI E DEPOSITARI CENTRALI DI TITOLI

Art. 6
(Modifiche al Decreto Delegato 24 gennaio 2022 n.8)

1. Il numero 31), del comma 1, dell'articolo 3 del Decreto Delegato n.8/2022 è così modificato:

"31) "inadempimento in relazione a un partecipante": situazione in cui nei confronti di un partecipante è aperta una procedura di insolvenza di cui all'articolo 2 Decreto Delegato 31 agosto 2018 n.111 o un evento che le norme interne del CSD definiscono come inadempimento;".

2. Dopo il numero 46), del comma 1, dell'articolo 3 del Decreto Delegato n.8/2022 è aggiunto il seguente numero 46 *bis*):

"46 *bis*) "regolamento netto differito": meccanismo di regolamento in base al quale gli ordini di trasferimento di somme di denaro o titoli in relazione a operazioni su titoli dei partecipanti al sistema di regolamento titoli sono soggetti a "netting" e in base al quale il regolamento dei crediti e delle obbligazioni netti dei partecipanti ha luogo al termine di cicli di regolamento predefiniti durante o alla fine della giornata lavorativa;".

3. Il comma 2, dell'articolo 5 del Decreto Delegato n.8/2022 è così modificato:

"2. Per quanto riguarda le operazioni su valori mobiliari di cui al comma 1 eseguite in sedi di negoziazione, la data prevista per il regolamento non è successiva al primo giorno lavorativo dopo la negoziazione. Tale requisito non si applica alle seguenti operazioni:
a) operazioni negoziate privatamente, ma eseguite in una sede di negoziazione;
b) operazioni eseguite bilateralmente, ma segnalate a una sede di negoziazione;
c) alla prima operazione che determina l'assoggettamento dei valori mobiliari in questione alla registrazione o accentramento iniziale mediante scrittura contabile presso un CSD ai sensi dell'articolo 4, comma 4;

d) alle seguenti operazioni di finanziamento tramite titoli, purché siano documentate come operazioni singole composte da due operazioni collegate:
 1) concessione o assunzione di titoli in prestito;
 2) operazione di buy-sell back o di sell-buy back;
 3) operazione di vendita con patto di riacquisto.".

4. L'articolo 7 del Decreto Delegato n.8/2022 è così modificato:

"Art. 7
(Misure per la gestione dei mancati regolamenti)

1. Per ciascun sistema di regolamento titoli da esso operato, un CSD stabilisce un sistema per il monitoraggio dei mancati regolamenti delle operazioni su strumenti finanziari di cui all'articolo 5, comma 1. I CSD segnalano regolarmente alla Banca Centrale il numero e i dettagli dei mancati regolamenti nonché qualsiasi altra informazione pertinente, comprese le misure previste dai CSD e dai loro partecipanti per migliorare l'efficacia dei regolamenti. Tali segnalazioni sono rese pubbliche dai CSD su base annua in forma anonima e aggregata.

2. Per ciascun sistema di regolamento titoli da esso operato, un CSD stabilisce procedure che facilitano il regolamento delle operazioni su strumenti finanziari di cui all'articolo 5, comma 1, che non sono regolate alla data prevista per il regolamento. Tali procedure prevedono un meccanismo di penali che rappresenti un efficace deterrente per i partecipanti responsabili dei mancati regolamenti. Prima di stabilire tali procedure, un CSD consulta le sedi di negoziazione e le CCP nei confronti delle quali presta servizi di regolamento. Il meccanismo di penali comprende penali pecuniarie a carico dei partecipanti responsabili dei mancati regolamenti (partecipanti inadempienti). Le penali pecuniarie sono calcolate su base giornaliera con riferimento a ciascun giorno lavorativo successivo alla data prevista per il regolamento in cui un'operazione risulta non regolata, fino a quando l'operazione è regolata o annullata dalle controparti della stessa. Le penali pecuniarie non si configurano come fonte di profitto per il CSD.

3. Il meccanismo di penali di cui al comma 2 non si applica nei seguenti casi:

a) mancati regolamenti la cui causa sottostante non è imputabile ai partecipanti all'operazione;
b) operazioni che non sono considerate di negoziazione;
c) operazioni in cui il partecipante inadempiente è una CCP, salvo le operazioni effettuate da una CCP in cui quest'ultima non si interpone tra le controparti;
d) operazioni in cui è aperta una procedura d'insolvenza nei confronti del partecipante inadempiente.

4. La CCP può stabilire nel suo regolamento un meccanismo per coprire le perdite che potrebbe subire a seguito dell'applicazione del meccanismo di penali di cui al comma 2.

5. I CSD, le CCP e le sedi di negoziazione stabiliscono procedure che consentono loro di sospendere, previa consultazione della Banca Centrale e delle autorità di vigilanza estere eventualmente competenti, un partecipante che, in maniera costante e sistematica, non adempie agli obblighi di consegna degli strumenti finanziari di cui all'articolo 5, comma 1 alla data prevista per il regolamento, nonché di divulgare al pubblico la sua identità solo dopo avergli dato la possibilità di formulare osservazioni e a condizione che la Banca Centrale e le autorità di vigilanza estere eventualmente competenti dei CSD, delle CCP e delle sedi di negoziazione, nonché del partecipante in questione, siano state debitamente informate. Oltre a consultarle prima di ogni sospensione, i CSD, le CCP e le sedi di negoziazione notificano tempestivamente alla Banca Centrale e alle autorità di vigilanza estere eventualmente competenti, la sospensione di un partecipante. La Banca Centrale informa immediatamente le autorità di vigilanza estere

eventualmente competenti della sospensione di un partecipante. Le informazioni divulgate in merito alle sospensioni non contengono dati personali ai sensi della Legge 21 dicembre 2018 n.171.

6. Il comma 5 non si applica ai partecipanti inadempienti che sono CCP o nei casi in cui sia aperta una procedura d'insolvenza nei confronti del partecipante inadempiente.

7. Il presente articolo non si applica qualora la sede principale di negoziazione delle azioni non sia situata nella Repubblica di San Marino.".

5. Dopo l'articolo 7, del Decreto Delegato n.8/2022 è aggiunto il seguente articolo 7-*bis*:

"Art. 7-*bis*
(Procedura di acquisto forzoso obbligatorio)

1. Fatti salvi il meccanismo di penali di cui all'articolo 7, comma 2 e il diritto delle controparti dell'operazione di annullare la stessa, i mancati regolamenti possono essere soggetti alla procedura obbligatoria di acquisto forzoso di cui all'articolo 7 bis del CSDR.

2. La procedura obbligatoria di acquisto forzoso trova applicazione esclusivamente con riferimento agli strumenti finanziari di cui all'articolo 5, comma 1 o alle categorie di operazioni su tali strumenti finanziari individuati con provvedimento della Banca Centrale o con un atto di esecuzione della Commissione europea in conformità a quanto previsto dall'articolo 7 bis del CSDR.".

6. Il comma 3, dell'articolo 30 del Decreto Delegato n.8/2022 è così modificato:

"3. È escluso dall'ambito di applicazione dell'articolo 6, commi 3 e 4 e dagli articoli 7 e 7-*bis*, il sistema di regolamento titoli emessi dall'Ecc.ma Camera ed operato dalla Banca Centrale.".

TITOLO VI
DISPOSIZIONI DI AGGIORNAMENTO IN MATERIA DI CONTROLLO DELL'AUTENTICITÀ E IDONEITÀ DELLE BANCONOTE IN EURO E AL LORO RICIRCOLO

Art. 7
(Modifiche alla Legge 29 luglio 2013 n.101)

1. La lettera b), del comma 2, dell'articolo 9 della Legge 29 luglio 2013 n.101 è così modificata:

"b) consegna alle autorità nazionali competenti immediatamente, in linea con il Regolamento BCSM, e in ogni caso entro un massimo di venti giorni lavorativi, le banconote in euro che si sospettano essere false e quelle che non sono state identificate con certezza come autentiche in seguito alla classificazione eseguita ai sensi dell'Allegato IIa o dell'Allegato IIb, o in seguito al controllo manuale di autenticità eseguito da personale addestrato. Le banconote in euro che si sospettano essere false devono essere consegnate unitamente a tutte le informazioni disponibili relative al titolare del conto.".

2. Dopo la regola specifica n.3, della Tavola 1, dell'Allegato IIa della Legge n.101/2013 è aggiunta la seguente regola specifica n.3 *bis*:

"3 *bis*. Le banconote in euro di cui alla categoria 2 possono essere ritrattate da un qualsiasi tipo di apparecchiatura per la selezione e accettazione delle banconote verificata positivamente. Tali banconote sono quindi trattate come classificate dalla seconda apparecchiatura per la selezione e accettazione delle banconote, conformemente alle norme di cui alla Tabella 1. In deroga alle norme di cui alla Tabella 1, le banconote in euro originali di cui alla categoria 2 classificate come

banconote in euro di cui alla categoria 4a dalla seconda apparecchiatura per la selezione e accettazione delle banconote non devono essere utilizzate per il ricircolo. Le banconote in euro originali di cui alla categoria 2 classificate come banconote in euro di cui alla categoria 4a o alla categoria 4b dalla seconda apparecchiatura per la selezione e accettazione delle banconote devono essere consegnate a BCSM immediatamente dopo essere state ritrattate e classificate dalla seconda apparecchiatura per la selezione e accettazione delle banconote.".

3. Dopo la regola specifica n.3, della Tavola 2, dell'Allegato IIa della Legge n.101/2013 è aggiunta la seguente regola specifica n.3 *bis*:

"3 *bis*. Le banconote in euro di cui alla categoria 2 possono essere ritrattate da un qualsiasi tipo di apparecchiatura per la selezione e accettazione delle banconote verificata positivamente. Tali banconote sono quindi trattate come classificate dalla seconda apparecchiatura per la selezione e accettazione delle banconote, conformemente alle norme di cui alla Tabella 2. In deroga alle norme di cui alla Tabella 2, anche la riconducibilità delle banconote in euro di cui alla categoria 2 al titolare originale del conto, se disponibile, deve essere mantenuta se tali banconote sono classificate dalla seconda apparecchiatura per la selezione e accettazione delle banconote come banconote in euro di cui alla categoria 3. Inoltre, le banconote in euro originali di cui alla categoria 2 classificate come banconote in euro di cui alla categoria 4a dalla seconda apparecchiatura per la selezione e accettazione delle banconote non devono essere utilizzate per il ricircolo. Le banconote in euro originali di cui alla categoria 2 classificate come banconote in euro di cui alla categoria 4a o alla categoria 4b dalla seconda apparecchiatura per la selezione e accettazione delle banconote devono essere consegnate alla BCSM immediatamente dopo essere state ritrattate e classificate dalla seconda apparecchiatura per la selezione e accettazione delle banconote.".

4. La descrizione del trattamento, in corrispondenza delle categorie 2 e 3, della Tavola 1, dell'Allegato IIb è così modificata:

"Le banconote sono riconsegnate dall'apparecchiatura all'operatore per ulteriore trattamento.
Tali biglietti sono trattati separatamente e consegnati immediatamente a BCSM per il controllo finale di autenticità, entro e non oltre venti giorni lavorativi dalla data del trattamento da parte del dispositivo, unitamente alle informazioni relative al titolare del conto, se disponibili.".

TITOLO VII
DISPOSIZIONI DI AGGIORNAMENTO IN MATERIA DI FONDI DI GARANZIA

Art. 8
(Modifiche al Decreto Delegato 22 luglio 2011 n.111)

1. Ai fini di completo recepimento dell'articolo 11 della Direttiva 2014/49/UE e di coordinamento con gli articoli 18 e 19 della Legge 14 giugno 2019 n.102, l'articolo 4 del Decreto Delegato n.111/2011 e successive modifiche è così sostituito:

"Art. 4
(Interventi del Fondo)

1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 100, comma 3, lettera b) della Legge 17 novembre 2005 n.165 in ordine alla competenza della Banca Centrale della Repubblica di San Marino per la disciplina delle forme di intervento del Fondo, in coerenza con le finalità di cui all'articolo 1, comma 2 e con il principio del "minor onere" di cui agli articoli 18 e 19 della Legge 14 giugno 2019

n. 102, è consentito al Fondo effettuare interventi in favore delle banche partecipanti e a tutela dei loro depositanti anche al di fuori dei casi di liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria o risoluzione, volti a prevenire o superare lo stato di dissesto o il rischio di dissesto della partecipante, utilizzando le proprie disponibilità finanziarie o rilasciando garanzie, purché sussistano concrete prospettive di risanamento delle banca, sulla base di piani di ristrutturazione efficaci e credibili, in grado di riportare la banca medesima in condizioni di normalità in un orizzonte temporale ragionevole.

2. Nell'ambito della disciplina attuativa delle norme di cui al comma 1, la Banca Centrale della Repubblica di San Marino può introdurre disposizioni di maggior dettaglio anche sugli interventi preventivi del Fondo, di cui al medesimo comma.".

Art. 9

(Indennizzo degli investitori)

1. In relazione al completamento del recepimento della Direttiva 97/9/CE, per effetto dell'intervenuta regolamentazione attuativa dell'articolo 100-*bis* della Legge 17 novembre 2005 n.165 ed istitutiva del Fondo di indennizzo degli investitori, e fatti salvi i diritti di surroga dell'Ecc.ma Camera acquisiti in relazione agli indennizzi già erogati dal Fondo straordinario di tutela dalle frodi e truffe finanziarie, sono abrogati:

a) l'articolo 88 della Legge 21 dicembre 2017 n.147;
b) il Decreto Delegato 17 dicembre 2018 n.168 e successive modifiche;
c) l'articolo 11 della Legge 19 novembre 2019 n.157;
d) il Decreto Delegato 24 gennaio 2022 n.9 e successive modifiche.

TITOLO VIII
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 10

(Regime transitorio e norme attuative)

1. Le disposizioni emanate da Banca Centrale della Repubblica di San Marino ai sensi di norme abrogate, sostituite o modificate dal presente decreto delegato continuano ad essere applicate fino alla data di entrata in vigore dei nuovi provvedimenti emanati da Banca Centrale della Repubblica di San Marino attuativi del presente decreto delegato, anche per l'esigenza di allineamento dei rinvii contenuti nella regolamentazione vigente.

2. Le disposizioni del presente decreto delegato che presuppongono l'adozione da parte di Banca Centrale della Repubblica di San Marino di norme attuative, sono efficaci secondo le modalità e i tempi indicati dalle predette norme.

3. Le novelle di cui all'articolo 6, comma 3 si applicano a decorrere dalla data del 11 ottobre 2027.

Art. 11
(Aggiornamento dell'Allegato 2-bis della LISF)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 150-bis, comma 2 della Legge n.165/2005, l'Allegato 2-*bis* della legge medesima è modificato dall'Allegato A al presente decreto delegato.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 6 novembre 2026/1726 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Gerardo Giovagnoli – William Casali

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Andrea Belluzzi